

N. 403

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Istituzione del tribunale ordinario, della procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura
circondariale di Borgomanero

ONOREVOLI SENATORI. - Alla data di entrata in vigore della legge di riforma delle circoscrizioni giudiziarie (legge 1° febbraio 1989, n. 30), la provincia di Novara comprendeva le circoscrizioni del tribunale di Novara e del tribunale di Verbania; la circoscrizione del tribunale di Verbania comprendeva le preture di Domodossola, Omegna, Verbania ed Arona; la circoscrizione del tribunale di Novara comprendeva le preture di Novara e di Borgomanero.

A seguito dell'istituzione della nuova provincia del VCO, Verbania-Cusio-Ossola, con capoluogo Verbania, parte del mandamento pretorile di Arona viene a trovarsi nell'anomala situazione di appartenere alla provincia di Novara e di ricadere contemporaneamente nel circondario del tribunale di Verbania.

Nel caso in cui venisse modificata la circoscrizione tribunizia di Novara e di Verbania per far coincidere i limiti territoriali di competenze giudiziarie con quelli amministrativi provinciali di Novara e del VCO, Arona ed alcuni comuni limitrofi confluirebbero nella circoscrizione di Novara.

Con ciò, il tribunale di Novara, già sotto-

dimensionato rispetto all'attuale carico di lavoro, verrebbe ulteriormente gravato di nuove e pesanti incombenze.

Poichè nel triangolo Arona-Gozzano-Borgomanero è in atto un notevole sviluppo di attività imprenditoriali, tali da giustificare un servizio giudiziario e di cancelleria commerciale autonomo e staccato da Novara, appare utile istituire in Borgomanero una nuova sede di tribunale, come recentemente avvenuto, ad esempio, per Nola e Torre Annunziata.

Anche in vista della possibilità di modificare l'ordinamento giudiziario con l'introduzione del giudice unico monocratico di primo grado e con la conseguente limitazione della collegialità ai soli giudizi d'appello di tribunale, parrebbe ottimale la formazione di un circondario con un'estensione territoriale ed un numero di abitanti quali sono quelli attualmente stanziati nella fascia intermedia della provincia di Novara.

Per questi motivi, col presente disegno di legge si propone l'istituzione di un nuovo tribunale con sede in Borgomanero, con potenzialità di raccolta di un bacino di utenza di circa 100.000 abitanti, in una zona particolarmente attiva e vivace, facilmente dotabile anche di strutture immobiliari idonee, già esistenti ed adattabili a costi contenuti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel distretto della corte di appello di Torino sono istituiti il tribunale ordinario di Borgomanero, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Borgomanero e la pretura circondariale di Borgomanero.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Borgomanero hanno giurisdizione sul territorio dei seguenti comuni: Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico, Gozzano, Grignasco, Inverio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Nebbiuno, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pello, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pempia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Soriso, Suna, Varallo Pempia, Veruno.

3. Fa parte della pretura circondariale di Borgomanero la sezione distaccata di Arona, avente giurisdizione sul territorio dei seguenti comuni: Arona, Colazza, Dormelletto, Inverio, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e successive modificazioni, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole «62) Verbania» sono inserite le seguenti: «63) Borgomanero», con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Borgomanero, avuto riguardo dei carichi di lavoro verificatisi, nel quinquennio precedente, nel territorio compreso nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Novara e di Verbania, ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Borgomanero, sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

Art. 4.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata a decorrere dall'anno 1996 la spesa di lire 3.500 milioni, cui si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando, quanto a lire 1.500 milioni, quota dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2.000 milioni, quota dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

